

FOGLIO INFORMATIVO

Cessione del credito Superbonus / Ecobonus / Altri Bonus Fiscali

Decorrenza: 01 marzo 2026



SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Società per Azioni

Sede legale e amministrativa: Via Cassa di Risparmio 12 39100 Bolzano - Italia

Capogruppo del Gruppo Bancario CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO

Sito Internet: www.sparkasse.it - Indirizzo e-mail: info@sparkasse.it - PEC: certmail@pec.sparkasse.it

Tel.: 0471 - 231111 Fax: 0471 - 231999 - Codice ABI: 6045-9 - BIC SWIFT: CRBZIT2BXXX

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia: 6045.9

Codice Fiscale e Numero di iscrizione Registro imprese: 00152980215 - Partita IVA: 03179070218

Aderente al "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" - Aderente al "Fondo Nazionale di Garanzia" - Aderente all' "Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie - ADR Conciliatore BancarioFinanziario" - Aderente all' "Arbitro Bancario Finanziario (ABF)" - Aderente all' "Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)" - Aderente all' "Arbitro Assicurativo (AAS)"

SUPERBONUS / ECOBONUS / ALTRI BONUS FISCALI

Il termine **"Superbonus / Ecobonus / Altri Bonus Fiscali"** indica tutte le agevolazioni fiscali, che lo Stato concede sotto forma di credito d'imposta, per determinati interventi effettuati su immobili, previsti ai sensi degli artt. 119-121 del Decreto-Legge n. 34/2020 (convertito con Legge n. 77/2020, di seguito, il **"Decreto Rilancio"**), dal Decreto-Legge n. 63/2013 (convertito con Legge n. 90/2013) nonché dalla Legge n. 160/2019.

I Bonus sono destinati:

- alle persone fisiche, che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
- ai Condomini;
- agli Istituti autonomi case popolari (IACP);
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- alle organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- alle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo dei Bonus in due modalità:

- in compensazione dei propri debiti fiscali su più quote annuali;
- mediante "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con le stesse modalità che la Legge prevede per il committente.

In entrambi i casi i Bonus sono cedibili alle Banche e agli intermediari finanziari (Art. 121 Decreto Rilancio).

I tempi di compensazione dei Bonus saranno diversi in base alla tipologia dei lavori effettuati:

- per i Superbonus ai sensi dell'art. 119 Decreto Rilancio: la compensazione avverrà in 4 quote annuali;
- per Ecobonus e Altri Bonus Fiscali: la compensazione avverrà in 10 quote annuali.

CHE COS'È LA CESSIONE SUPERBONUS / ECOBONUS / ALTRI BONUS FISCALI

La Cessione Superbonus / Ecobonus / Altri Bonus Fiscali è un prodotto attraverso il quale il Cliente, che ha maturato un credito d'imposta ai sensi della normativa vigente e specificata nel presente Foglio Informativo, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla Cassa di Risparmio il credito d'imposta, ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

La Cessione Superbonus / Ecobonus / Altri Bonus Fiscali è un'operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cliente trasferisce la piena titolarità del credito alla Cassa di Risparmio, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.

L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la cui efficacia è condizionata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive (indicate nel contratto). In caso di mancato avverarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace. In tal caso, la Cassa di Risparmio non è tenuta a corrispondere al Cliente il corrispettivo della cessione.

Qualora il valore del Credito di Imposta maturato dovesse risultare superiore del 15,00% rispetto a quanto indicato in fase di approvazione della pratica da parte della Società incaricata ad effettuare i controlli, l'eccessiva onerosità potrebbe pregiudicare alla Cassa di Risparmio la possibilità di utilizzare in tutto o in parte il credito di imposta, a tal proposito la banca avrà la facoltà di accettare o rifiutare l'intero importo oggetto di cessione.

La cessione del credito, come previsto dall'art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL). Relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, i SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell'intervento che si chiuderà con la fine lavori pari al 40%.

Il corrispettivo di cessione sarà pagato dalla Cassa di Risparmio al Cliente entro 5 Giorni Lavorativi successivi alla data in cui:

- il credito di imposta risulti nel cassetto fiscale della Cassa di Risparmio e sia dalla stessa accettato
- il Cliente abbia consegnato alla Cassa di Risparmio la documentazione accompagnatoria contrattualmente prevista.

Il corrispettivo sarà corrisposto al Cliente mediante accredito sul conto corrente indicato dal Cliente ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

L'importo minimo del Bonus per poter essere oggetto di cessione alla Cassa di Risparmio è di **EUR 10.000,00**.

Con il contratto di cessione del credito, il Cedente garantisce che il credito è certo, liquido ed esigibile e la Banca lo acquista pagando un corrispettivo in denaro, previa valutazione del rispetto dei requisiti di ammissibilità e validità dei crediti fiscali maturati in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dalla Legge, effettuata da un soggetto abilitato, di gradimento della Banca, incaricato dal Cedente di apporre il visto di conformità.

Qualora il Cliente venga anche finanziato dalla Banca per le opere oggetto dell'agevolazione, è impegnato a destinare il corrispettivo della cessione del credito d'imposta alla riduzione dell'esposizione verso la Banca; mentre nell'ipotesi in cui l'operazione di cessione del credito d'imposta non si realizzi, è comunque tenuto a restituire l'intero importo ottenuto con l'erogazione del finanziamento, oltre agli interessi e spese, nei termini previsti per il rimborso.

- I rischi sono rappresentati dalla possibilità di:
- mancato avverarsi, entro il termine pattuito, delle condizioni sospensive previste nel contratto di cessione, che diventa inefficace;
 - irregolarità rispetto ai requisiti di ammissibilità e validità previsti dalla Legge, dei crediti fiscali maturati in seguito alla realizzazione dei lavori, che rendono impossibile la cessione oppure possono comportare la revoca dell'agevolazione da parte delle Amministrazioni competenti.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Descrizione	Valore (valido dal 31.01.2024)
Corrispettivo per crediti fiscali riferiti al Superbonus per Persone Fisiche, Condomini e Imprese con compensazione entro massimo 5 anni	EUR 83,60 per ogni EUR 100,00 di credito fiscale ceduto
Corrispettivo per crediti fiscali riferiti ad altri Bonus fiscali per Persone Fisiche, Condomini e Imprese, con compensazione entro massimo 5 anni	EUR 83,60 per ogni EUR 100,00 di credito fiscale ceduto
Corrispettivo per crediti fiscali riferiti a Ecobonus e Altri Bonus Fiscali per Persone Fisiche, Condomini e Imprese, con compensazione in oltre 5 anni e massimo 10 anni	EUR 70,00 ogni EUR 100,00 di credito fiscale ceduto
Importo minimo del credito fiscale per essere ammesso alla cessione:	EUR 10.000,00
Compenso per le attività di verifica della documentazione riferita ai crediti fiscali oggetto di cessione (c.d. "due diligence"), di invio delle comunicazioni di cessione e di apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni stesse, da corrispondere da parte del Cliente direttamente al soggetto/i, di gradimento della Banca, incaricato dal cliente.	2,50% del maggior valore tra il valore del credito ceduto e l'ammontare delle opere realizzate (+ iva) con un minimo di € 300,00 (+ iva) per ciascun visto di conformità apposto

RECLAMI E DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, Via Cassa di Risparmio n. 12, 39100 Bolzano, o tramite e-mail all'indirizzo Beschwerde_Reclami@sparkasse.it ovvero con posta certificata PEC all'indirizzo servizio.legale@pec.sparkasse.it, oppure compilando il relativo modulo presente sul sito internet della banca all'indirizzo: <https://www.sparkasse.it/reclamo/>, che risponde nei termini previsti dalla normativa di riferimento, attualmente di 60 giorni. Per i servizi di pagamento, attualmente i termini di risposta sono di 15 giorni lavorativi. Qualora non fosse possibile rispondere entro il termine previsto, la Cassa di Risparmio invierà una lettera interlocutoria, precisando i motivi del ritardo ed indicando il termine entro il quale si impegna a rispondere al cliente, termine che non può superare i 35 giorni lavorativi.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** presso la Banca d'Italia per controversie relative ad operazioni e servizi bancari con l'esclusione dei servizi di investimento o accessori. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, recarsi presso una Filiale della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca.

Mediazione obbligatoria

Dal 21 marzo 2011 chi intende agire in giudizio relativamente a controversie sorte in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi ha l'obbligo di esperire un preventivo tentativo di conciliazione (procedimento di mediazione).

Tale obbligo può essere assolto ricorrendo alternativamente a:

- un Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie relative ad operazioni e servizi bancari con l'esclusione dei servizi di investimento o accessori;
- alla Camera di Conciliazione ed arbitrato presso la Consob per tutte le controversie in materia di servizi di investimento insorte per la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza.

LEGENDA

Cessione:	Contratto mediante il quale il Cliente trasferisce alla Cassa di Risparmio il credito d'imposta conseguendo il relativo corrispettivo. La cessione del credito è disciplinata dagli articoli 1260 segg. Codice Civile.
Corrispettivo:	Indica quanto dovuto dalla Cassa di Risparmio al Cliente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del credito d'imposta ceduto alla Cassa di Risparmio.
Credito d'imposta:	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente.
Ecobonus:	Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013.
Giorno Lavorativo:	Ogni giorno in cui le filiali della Cassa di Risparmio sono aperte al pubblico sulla piazza di Bolzano.
Sismabonus:	Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013.
Superbonus:	Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, che prevede una detrazione del 110% in 5 anni.